



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni per il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

VISTO l'art. 83 - bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, ed entrato in vigore il 28 luglio 2007;

VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 24 agosto 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93, gli organi collegiali operanti presso il Ministero dei trasporti, rispetto ai quali alla data di scadenza del termine di durata, non sia stata espressa alcuna valutazione in ordine alla perdurante utilità, ne siano stati prorogati ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono intendersi soppressi alla data di scadenza;

CONSIDERATO che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ai sensi dell'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, denominato "Spending Review", convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve considerarsi soppressa dal 28 luglio 2012;

CONSIDERATO che per effetto delle norme sopra richiamate, l'esercizio delle funzioni degli organismi soppressi è trasferito ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali gli organismi stessi operavano;

RILEVATO che l'esercizio delle funzioni precedentemente svolte dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica sono trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO necessario, in attesa che il legislatore disciplini organicamente la materia, garantire l'attività periodica di definizione del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e della relativa incidenza sui costi di esercizio, in relazione all'andamento del costo del carburante come rilevato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i., secondo i criteri e la metodologia definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto nelle riunioni del 13 giugno e del 10 luglio;

CONSIDERATO, altresì, che tale attività si concreta nel fare mera applicazione della formula matematica già definita dall'Osservatorio con determinazione del 13 giugno 2012, non implicando alcuna attività di natura discrezionale;

VISTE le precedenti manifestazioni di volontà dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ed in particolare, la Determinazione prot n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, che definisce la metodologia ed i criteri di calcolo per l'elaborazione dei valori dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto, nonché i valori per il mese di maggio 2012, e la Determinazione del 10 luglio 2012, recante, tra l'altro, la definizione del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e della relativa incidenza per il mese di giugno 2012;

DECRETA

Articolo 1

- 1) Il presente decreto è adottato per consentire la periodica definizione dei costi di esercizio di cui all'art. 83 bis della legge 133/2008, compromessa dalla soppressione della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, avvenuta per effetto delle norme richiamate nelle premesse. I contenuti del presente decreto sono conformi alle metodologie ed ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con Determinazione n. 18/OS/CGA del 13 giugno e con quanto stabilito nella riunione del 10 luglio 2012, e non comportano attività di natura discrezionale.

Articolo 2

- 1) La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità definisce mensilmente l'adeguamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'applicazione della formula matematica di cui alla Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012.
- 2) per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 26 tonnellate, e per quelli di massa complessiva inferiore alle 26 tonnellate e superiore alle 7,5 tonnellate, i dati relativi al prezzo del gasolio sono depurati dell'IVA e dello sconto sull'accisa. Per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, i dati stessi sono depurati della sola IVA.

Articolo 3

- 1) In applicazione di quanto precede, i valori di adeguamento dei costi di esercizio per il mese di luglio, elaborati sulla base del costo del gasolio come rilevato per lo stesso mese dal Ministero dello sviluppo economico, sono riportati nella tabella allegata al presente decreto.
- 2) A fini di pubblicità e di agevolazione dell'applicazione dei valori di costo, si dispone la pubblicazione del presente decreto, e di ogni altro decreto successivo di adeguamento mensile dei valori dei costi di esercizio, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), nella sezione dedicata all'autotrasporto – costi minimi di esercizio, e si dispone, altresì, che, trascorso l'anno solare di riferimento, vengano archiviati in un apposita sezione, al fine di consentirne la visione agli interessati.

Il Direttore Generale
(dott. Enrico Finocchi)

